



COMUNE DI MONTERENZIO

cap 40050 PROVINCIA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO I TUTELA DEI BENI DI INTERESSE PUBBLICO

CAPO 1° POLIZIA URBANA

Art. 1 - Funzioni di vigilanza	pag. 4
Art. 2 - Organizzazione del corpo polizia municipale	pag. 4
Art. 3 - Ausiliari di vigilanza nella tutela del territorio	pag. 5

CAPO 2° QUALITA' URBANA

Art. 4 - Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani	pag. 6
Art. 5 - Definizione di riqualificazione arredo urbano	pag. 6
Art. 6 - Manutenzione degli edifici	pag. 6
Art. 7 - Occupazioni abusive di spazi di uso collettivo	pag. 7

CAPO 3° TUTELA DEI BENI PUBBLICI E DELLE COSE DI PUBBLICO INTERESSE

Art. 8 - Beni di pubblico interesse	pag. 8
Art. 9 - Patrimonio pubblico	pag. 8
Art. 10 - Luminarie natalizie	pag. 9
Art. 11 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari	pag. 9

CAPO 4° TUTELA DELLE QUIETE, DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA E DELL'IGIENE DEL SUOLO

Art. 12 - Rumori molesti all'interno delle abitazioni e nelle strade	pag. 10
Art. 13 - Oggetti mobili	pag. 10
Art. 14 - Custodia e tutela degli animali	pag. 10
Art. 15 - Prevenzione caduta neve	pag. 11
Art. 16 - Prevenzioni incendi e infortuni	pag. 11
Art. 17 - Pulizia delle canne fumarie	pag. 11

Art. 18 - Igiene del suolo	pag. 11
Art. 19 - Divieto di volantinaggio	pag. 12

CAPO 5° TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

Art. 20 - Uso e classificazione del verde pubblico	pag. 13
Art. 21 - Obblighi dei frequentatori e divieti	pag. 13

TITOLO II

INSEDIAMENTI COMMERCIALI ED ARTIGIANI

CAPO 1° COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 22 - Regime delle aree	pag. 15
Art. 23 - Concessioni di suolo pubblico	pag. 15
Art. 24 - Obblighi dei concessionari	pag. 16
Art. 25 - Mercati in sede fissa	pag. 16
Art. 26 - Sagre e fiere locali	pag. 16
Art. 27 - Forme associative tra gli operatori	pag. 17
Art. 28 - Allestimenti	pag. 17
Art. 29 - Divieto di accesso agli uffici del Comune per offerte di prodotti o di servizi	pag. 17

CAPO 2° POLIZIA ANNONARIA

Art. 30 - Disposizioni generali	pag. 18
Art. 31 - Esposizione di merci destinate al consumo alimentare	pag. 18
Art. 32 - Deposito delle derrate	pag. 18

CAPO 3° INSEDIAMENTI ARTIGIANALI E DEPOSITI

Art. 33 - Attivita' produttive e di servizio	pag. 19
Art. 34 - Orari delle attivita'	pag. 19
Art. 35 - Magazzini e depositi	pag. 20

CAPO 4°

TUTELA AMBIENTALE E PREVENZIONE INCENDI

Art. 36 - Attivita' incomode o pericolose	pag. 21
Art. 37 - Attivita' rumorose	pag. 21
Art. 38 - Attivita' insalubri	pag. 21
Art. 39 - Depositi di rifiuti speciali o nocivi	pag. 22
Art. 40 - Prodotti infiammabili	pag. 22

CAPO 5°

ARTI E MESTIERI

Art. 41 - Mestieri girovaghi	pag. 23
Art. 42 - Mestieri artistici	pag. 23
Art. 43 - Sanzioni	pag. 23
Art. 44 - Elenco delle violazioni e relative sanzioni	pag. 24
Art. 45 - Abrogazioni	pag. 29

PROPOSTA DI SANZIONI

- art. 6 -	pag. 24
- art. 7 -	pag. 24
- art. 8 -	pag. 24
- art. 9 -	pag. 25
- art. 10 -	pag. 25
- art. 12 -	pag. 26
- art. 13 -	pag. 26
- art. 14 -	pag. 26
- art. 15 -	pag. 27
- art. 16 -	pag. 27
- art. 17 -	pag. 27
- art. 18 -	pag. 28
- art. 19 -	pag. 28
- art. 21 -	pag. 28
- art. 41 -	pag. 29
- art. 42 -	pag. 29

TITOLO I

TUTELA DEI BENI DI INTERESSE PUBBLICO

CAPO 1°

POLIZIA URBANA

ART. 1 FUNZIONI DI VIGILANZA

Le funzioni amministrative di Polizia Urbana concernono le attività di Polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato.

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dai Regolamenti speciali riguardanti le seguenti materie:

- Disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti
- Igiene Pubblica del suolo e delle costruzioni
- Edilizia Privata
- Pubblico Intrattenimento e Spettacolo viaggiante
- Pubbliche Affissioni e Pubblicità
- Occupazione suolo pubblico
- Mercato settimanale delle sagre e delle fiere

Gli Agenti della Polizia Municipale vigilano sull'applicazione del presente Regolamento e degli altri Regolamenti di Polizia Urbana, collaborando, nei limiti e nelle forme consentite dalla Legge, con le forze della Polizia di Stato e della Protezione Civile.

Nello svolgimento di compiti loro attribuiti dall'art. 4 della Legge Regionale 22.01.1988 n. 3, gli appartenenti al Corpo Polizia Municipale operano alle dipendenze del Sindaco o di un suo delegato.

ART. 2 ORGANIZZAZIONE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE

La dotazione organica, le qualifiche funzionali, i profili professionali, lo stato giuridico, l'attività e le funzioni del personale di Polizia Municipale sono disciplinati da apposito Regolamento comunale sulla base di quanto disposto dalla Legge Regionale 22.01.1988 n. 3 e dalla Legge 7.3.1986 n. 65.

ART. 3
AUSILIARI DI VIGILANZA NELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Coadiuvano gli Agenti di Polizia Municipale per la prevenzione di azioni dirette a compromettere la qualita' dell'ambiente, le Guardie Ecologiche Volontarie, le Guardie Ittiche e Venatorie e gli Agenti Giurati di cui all'art. 14 della Legge Regionale 22.01.1977 n. 2.

CAPO 2°

QUALITA' URBANA

ART. 4

PROMOZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DI ARREDO DEGLI SPAZI URBANI

L'Amministrazione Comunale promuove, anche attraverso progetti di arredo urbano, interventi finalizzati alla riqualificazione/valorizzazione di spazi centrali e periferici, quali vie, piazze, aree verdi o di pertinenza di edifici pubblici o di uso pubblico. In tale contesto il Sindaco, con propria ordinanza puo' disporre limitazioni al traffico delle zone urbane, con riferimento alle strade e agli orari nei quali e' preclusa la libera circolazione dei veicoli.

ART. 5

DEFINIZIONE DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO

Per riqualificazione si intende la predisposizione di un sistema di interventi ricompresi in un progetto di arredo urbano, finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento estetico e di fruibilita' degli spazi urbani anche mediante l'uso di materiali e tecniche tradizionali che incentivino la riconoscibilita' e l'identita' storica e culturale dei luoghi.

Sono da ritenere opere di qualificazione, tra l'altro, la pavimentazione, l'illuminazione, l'alberatura, la progettazione del verde, la valorizzazione dei luoghi anche sotto il profilo degli insediamenti commerciali e di servizio.

Sono comprese nelle opere di arredo anche l'acquisizione e la posa in opera di panchine, sedili, fioriere, contenitori per i rifiuti, fontanelle, dissuasori del traffico, pensiline e altre infrastrutture, compresa la pubblicita', le insegne commerciali o di servizio e la segnaletica stradale.

ART. 6

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

I proprietari dei fabbricati sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione delle facciate degli edifici, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne, e alla loro periodica pulizia.

E' vietato inoltre collocare sulle pareti esterne dei fabbricati cartelli, insegne, mostre, luci o altri elementi accessori o di arredo, senza l'autorizzazione del Sindaco.

ART. 7
OCCUPAZIONI ABUSIVE DI SPAZI DI USO COLLETTIVO

Le strade, le piazze, i portici e gli spazi pubblici o aperti al pubblico non possono essere oggetto di occupazione anche temporanea senza l'autorizzazione del Comune.

E' vietato il comportamento dei singoli comunque diretto a impedire o a limitare con occupazioni personali la fruibilita' dei luoghi destinati all'uso collettivo. E' altresì vietato l'accattonaggio.

CAPO 3°

TUTELA DEI BENI PUBBLICI E DELLE COSE DI PUBBLICO INTERESSE

ART. 8 BENI DI PUBBLICO INTERESSE

Tutti i cittadini sono tenuti al rispetto delle cose che rappresentano per la collettività un valore di particolare significato culturale, storico, artistico o religioso e archeologico.

E' vietato manomettere e deturpare i luoghi dedicati al culto e alla memoria dei defunti.

I visitatori debbono astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.

ART. 9 PATRIMONIO PUBBLICO

E' vietato danneggiare i beni appartenenti al patrimonio pubblico come:

- **manomettere o deturpare i monumenti, i colonnati, le facciate degli edifici;**
- **danneggiare la pavimentazione stradale;**
- **inquinare le acque pubbliche di superficie e le acque di falda;**
- **bagnarsi nelle vasche e nelle fontane pubbliche o utilizzarle per il lavaggio di cose e animali o per l'abbeveraggio di animali;**
- **modificare o rendere illeggibili i cartelli segnaletici e le targhe con la denominazione delle strade o i numeri civici dei fabbricati;**
- **salire su cancelli, alberi o pali dell'illuminazione pubblica e scalare monumenti.**

Non si possono collocare nelle strade luminarie, striscioni, drappi decorativi o pubblicitari senza l'autorizzazione del Comune.

Negli allestimenti non possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, i cavi e le strutture dell'illuminazione pubblica, senza l'autorizzazione del Comune.

ART. 10

LUMINARIE NATALIZIE

L'addobbo delle strade cittadine con luminarie natalizie nel periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio di ogni anno, e' consentita previa richiesta di parere dell'Autorita' Comunale da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

La ditta incaricata dei lavori e' tenuta a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici e delle installazioni alle norme di sicurezza, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente e alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti potranno essere rimossi con spese a carico dei trasgressori.

Gli installatori sono direttamente responsabili degli eventuali danni derivati a terzi e al patrimonio pubblico durante il montaggio, il funzionamento e la rimozione degli impianti. Essi sono tenuti all'immediato ripristino delle cose e dei materiali danneggiati.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti nonche' le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

ART. 11

ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI

Non e' richiesta alcuna autorizzazione per decorare le strade e le facciate degli edifici con addobbi, drappi e festoni in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatte salve le disposizioni di cui al penultimo e ultimo comma dell'art. 9 nonche' al secondo, terzo, quarto comma dell'art. 10 quando si tratti di decorazioni luminose.

CAPO 4°

TUTELA DELLA QUIETE, DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA E DELL'IGIENE DEL SUOLO

ART. 12

RUMORI MOLESTI ALL'INTERNO DELLE ABITAZIONI E NELLE STRADE

L'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, o di apparecchi elettrodomestici in genere deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 659 del Codice penale per non recare disturbo al lavoro e al riposo delle persone.

Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 il volume degli apparecchi deve essere regolato in modo da evitare la propagazione all'esterno dei suoni e dei rumori oltre i limiti stabiliti dalla normativa in vigore durante le ore notturne.

E' vietato, inoltre, nelle case, nelle strade, nelle piazze, nei parchi e in generale nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, utilizzare strumenti sonori e musicali ad alto volume o disturbare la pubblica quiete con canti, grida, schiamazzi o altre emissioni sonore di particolare intensita'.

ART. 13

OGGETTI MOBILI

Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio devono essere adeguatamente assicurati contro il pericolo di caduta.

L'innaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza stillicidio sulla strada o sulle pareti sottostanti del fabbricato.

ART. 14

CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI

I proprietari di cani o le persone incaricate della loro momentanea custodia, debbono impedire che gli animali con deiezioni o spandimenti di liquami sporchino i portici, i fornici, i marciapiedi, gli spazi dei pubblici giardini o altri spazi pubblici in uso ai cittadini. In ogni caso sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi degli animali loro affidati.

E' vietato lasciare incustoditi cani o altri animali in luogo pubblico o aperto al pubblico, impedire o contrastare il servizio affidato agli accalappiatori, favorendo la fuga degli animali; i cani da guardia all'interno dei cortili o spazi privati debbono essere tenuti in modo da non costituire pericolo per gli eventuali visitatori.

E' vietato altresì maltrattare o molestare gli animali, catturare o eliminare animali randagi, ai sensi della legge.

ART. 15 PREVENZIONE CADUTA NEVE

Qualora sussista pericolo di caduta, i proprietari di stabili, e/o gli eventuali conduttori debbono provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio che si forma sui tetti, osservando tutte le cautele che si rendano necessarie per non recare danno a persone o cose sottostanti.

A tal fine devono essere delimitate e opportunamente segnalate le zone di caduta, osservando le disposizioni all'uopo impartite dall'Autorità Comunale a garanzia della circolazione.

Per la sicurezza delle persone, debbono essere sgomberate dalla neve e dal ghiaccio a cura dei frontisti i tratti di marciapiede e i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi.

E' altresì vietato ammassare neve sul verde pubblico a ridosso di siepi o piante.

ART. 16 PREVENZIONI INCENDI E INFORTUNI

E' vietato bruciare materiale o accendere fuochi in luoghi abitati, lungo le strade pubbliche o nelle adiacenze in direzione di esse.

E' altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico l'uso di petardi, di armi improprie, il lancio di sassi o di altri oggetti contundenti contro persone o cose.

ART. 17 PULIZIA DELLE CANNE FUMARIE

I proprietari e i conduttori di immobili hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle canne fumarie per assicurarsi che la fuliggine o eventuali corpi estranei non impediscano la regolare fuoriuscita dei gas prodotti dalla combustione.

ART. 18 IGIENE DEL SUOLO

E' vietato battere tappeti, coperte o altro da balconi o finestre prospicienti piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico, nonché soddisfare le proprie necessità fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati, e abbandonare al suolo siringhe usate, materiali e oggetti che possono costituire veicolo di infezione.

Nelle piazze, nei giardini e nei luoghi pubblici in genere, e' vietato distribuire al suolo cibo ai piccioni, a cani e gatti randagi e a qualsiasi altro animale.

ART. 19

DIVIETO DI VOLANTINAGGIO

A tutela della nettezza del suolo nelle strade, nelle piazze, nei giardini, nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici o aperti al pubblico, sono vietati la distribuzione e il lancio di volantini pubblicitari o di altro materiale divulgativo che, disseminato per la città, comprometterebbe l'opera di pulizia, di raccolta e di smaltimento dei rifiuti urbani. Gli autori di tali materiali saranno perseguiti a termini di legge.

La libera distribuzione di volantini o avvisi è consentita, nel pubblico interesse, solo quando si tratti di comunicazioni alla cittadinanza effettuate da Enti Pubblici e da Aziende erogatrici di pubblico servizio. Per la pubblicità elettorale vige la normativa di riferimento.

Il divieto, con le eccezioni di cui sopra, riguarda ogni diffusione di materiale informativo/pubblicitario, effettuato anche mediante affissione di avvisi sui portoni delle case o sui parabrezza delle auto in sosta.

CAPO 5°

TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

ART. 20

USO E CLASSIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

La classificazione, l'uso, la salvaguardia, l'organizzazione del verde pubblico sono disciplinati da apposito regolamento che individua anche i parchi cittadini assoggettati a regolamentazione d'accesso.

ART. 21

OBBLIGHI DEI FREQUENTATORI E DIVIETI

I frequentatori rispondono dei danni arrecati agli spazi verdi col loro comportamento o provocati da altri soggetti posti sotto la loro responsabilita' e custodia.

Nei parchi e giardini pubblici e' vietato:

- **praticare, sotto qualsiasi forma, attivita' di caccia e di pesca;**
- **permettere il pascolo di animali;**
- **manomettere le piante, asportare terra, erba e fiori;**
- **rimuovere, spostare, imbrattare bacheche, pannelli esplicativi;**
- **manomettere o alterare la funzionalita' degli impianti (irrigui, di illuminazione, di rilevamento, ecc.);**
- **accendere fuochi;**
- **effettuare il lavaggio o la manutenzione dei veicoli;**
- **procedere a ricerche o perlustrazioni usando utensili quali zappe, badili, rastrelli e altri attrezzi simili);**
- **impaurire, dare la caccia, prelevare dai nidi uccelli e catturare ogni altro animale selvatico;**
- **utilizzare le panchine come giaciglio;**
- **svolgere qualsiasi attivita' commerciale o di pubblico trattenimento senza specifica autorizzazione del Comune;**

- scavalcare transenne, ripari, steccati, posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
- circolare con veicoli a motore di qualsiasi tipo. Sono esclusi i veicoli di Polizia, Carabinieri, Corpo di Polizia Municipale, mezzi di soccorso o autorizzati alla vigilanza e alla gestione del verde e del patrimonio pubblico.

TITOLO II

INSEDIAMENTI COMMERCIALI ED ARTIGIANI

CAPO I°

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ART. 22 REGIME DELLE AREE

Ai sensi della legge 28 marzo 1991 n. 112 e relativo regolamento di esecuzione, l'esercizio del commercio su aree pubbliche puo' essere svolto esclusivamente nelle zone preventivamente individuate dal Comune per essere destinate a tale attivita'.

E' vietato esercitare qualsiasi forma di commercio o di promozione commerciale mediante illustrazione di prodotti, cataloghi o servizi all'interno degli uffici comunali.

ART. 23 CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO

Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici nei giardini, nei fondi e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, e' vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene, il rispetto del verde, del decoro urbano.

E' in facolta' del Sindaco vietare l'uso dei banchi, attrezzature e materiali che si pongano in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui e' stata autorizzata l'occupazione.

ART.24

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

I concessionari e i conduttori non possono esercitare la vendita fuori dagli spazi autorizzati o decantare ad alta voce la qualita' della merce al fine di richiamare l'attenzione dei compratori.

Ogni concessionario ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione al commercio e la concessione di suolo pubblico per il posto occupato. Il rappresentante e' tenuto ad esibire il titolo in base al quale agisce in nome e per conto del concessionario.

La merce venduta non puo' essere diversa per qualita' e pezzatura da quella esposta con l'indicazione del prezzo.

Gli esercenti non possono rifiutare la vendita della merce esposta e della merce a peso, anche quando ne sia loro richiesta una piccola quantita'.

La merce non puo' essere esposta sui banchi in modo da occultare gli strumenti di peso.

ART. 25

MERCATI IN SEDE FISSA

E' vietato occupare, anche temporaneamente, le corsie di passaggio e le zone antistanti gli ingressi dei mercati, con merci, mezzi e attrezzature di servizio.

Senza speciale concessione del Comune, e' vietata la sosta degli auto - moto veicoli all'interno dell'area di mercato.

La sosta dei mezzi di servizio nell'area di mercato puo' essere autorizzata solo quando i veicoli rimangono all'interno dello spazio assegnato, risultante dall'atto di concessione.

I concessionari hanno l'obbligo di predisporre gli imballaggi vuoti pronti per il trasporto, debitamente accatastati e privi di rifiuti.

ART. 26

SAGRE E FIERE LOCALI

Con riferimento alla disciplinare fissata dagli artt. 2 e 3 della legge 112/91 e relativo Regolamento di esecuzione, per "Sagre o Fiere-mercato" si intendono le fiere o i mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali, di solennità religiose o in coincidenza di particolari avvenimenti di interesse cittadino.

Per fiere locali si intendono le manifestazioni commerciali stagionali o ricorrenti, che si svolgono su aree pubbliche nei giorni stabiliti, promosse da Enti Pubblici, da Organizzazioni che siano emanazioni diretta dalle Associazioni di categoria, da Associazioni private o Comitati aventi come scopo principale attività di altra natura (L.R. 26.05.1980, art. 4, 2° comma).

ART. 27
FORME ASSOCIATIVE TRA GLI OPERATORI

Laddove si costituiscano forme associative fra gli operatori dei mercati, delle Sagre e delle Fiere, detti organismi gestiranno, a nome degli associati, i rapporti con l'Amministrazione per la soluzione dei problemi organizzativi e gestionali riguardanti le singole manifestazioni commerciali.

ART. 28
ALLESTIMENTI

Le spese per gli allacciamenti elettrici, per la pulizia delle aree, per la vigilanza notturna dei mercati, nelle Sagre e nelle Fiere sono a carico dei concessionari. E' sempre vietato l'uso di generatori di corrente rumorosi o inquinanti.

ART. 29
DIVIETO DI ACCESSO AGLI UFFICI DEL COMUNE
PER OFFERTE DI PRODOTTI O DI SERVIZI

All'ingresso e all'interno degli uffici del Comune e' vietata ogni forma di promozione commerciale e di vendita, anche se effettuata mediante la presentazione di campionari o cataloghi.

E' altresì vietato l'accesso agli uffici per il procacciamento di affari o l'offerta di servizi.

CAPO 2°

POLIZIA ANNONARIA

ART. 30 DISPOSIZIONI GENERALI

Il deposito, la vendita e la somministrazione di generi alimentari sono soggetti al controllo dell'Autorita' Sanitaria Locale.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, valgono le leggi e i regolamenti sanitari vigenti.

ART. 31 ESPOSIZIONE DI MERCI DESTINATE AL CONSUMO ALIMENTARE

Gli alimenti e le bevande destinate al consumo devono essere adeguatamente protetti durante l'esposizione e la vendita dalle polveri e dagli inquinamenti di qualsiasi natura.

I generi alimentari esposti all'esterno del chiosco del negozio di vendita debbono essere collocati ad una altezza dal suolo non inferiore a cm. 50 e dotati di idonea copertura.

Per motivi igienici agli acquirenti e' fatto divieto di toccare o prelevare la merce esposta nei banchi di vendita, senza l'uso di appositi guanti.

ART. 32 DEPOSITO DELLE DERRATE

E' vietato il deposito di generi alimentari e bevande in locali destinati ad altro uso o adibiti ad uso promiscuo.

CAPO 3°

INSEDIAMENTI ARTIGIANALI E DEPOSITI

ART. 33

ATTIVITA' PRODUTTIVE E DI SERVIZIO

Non possono essere attivati sul territorio del Comune laboratori artigianali di produzione e di servizio senza preventiva autorizzazione all'insediamento.

L'autorizzazione e' rilasciata dal Sindaco:

- **quando l'attivita' non sia incompatibile con il territorio (legge 15/87, art. 4 e relativi provvedimenti di attuazione);**
- **quando i locali rispondano ai requisiti igienico-sanitari richiesti per l'attivita' specifica;**
- **quando l'insediamento non sia in contrasto con la normativa urbanistica.**

Le attivita' di oreficeria, orologeria, odontotecnica, sartoria, corsetteria e simili, nonche' le attivita' dell'artigianato artistico possono essere svolte a domicilio dell'artigiano quando non comportino l'impiego, oltre al titolare, di piu' di un collaboratore o coadiutore familiare e quando non presuppongano l'uso di strumenti rumorosi e/o di materiali infiammabili.

Sono vietate le lavorazioni all'aperto, sia su aree pubbliche che su spazi privati, quali cortili, volte, androni, ecc. con l'ovvia eccezione dei cantieri edili e stradali.

ART. 34

ORARI DELLE ATTIVITA'

Il Sindaco dispone, con propria ordinanza, gli orari da osservarsi nello svolgimento delle singole attivita', in relazione alle norme e ai regolamenti speciali vigenti in materia.

Ai fini della tutela delle occupazioni e del riposo delle persone, le attivita' rumorose di carattere permanente, salvo diverse e motivate disposizioni dettate in sede autorizzativa, possono svolgersi unicamente nei giorni feriali, nella fascia oraria che va dalle ore 7 alle ore 20.

ART. 35

MAGAZZINI E DEPOSITI

Non possono essere attivati sul territorio del Comune magazzini per lo stoccaggio delle merci e depositi per la vendita all'ingrosso o promiscua con prevalenza dell'ingrosso, senza preventiva autorizzazione all'insediamento.

L'autorizzazione e' rilasciata dal Sindaco:

- quando i locali rispondano ai requisiti igienico-ambientali richiesti dal vigente Regolamento Edilizio;
- quando gli insediamenti non siano in contrasto con le norme del P.R.G.

Ai fini della pianificazione urbanistica, i magazzini di stoccaggio merci aventi superficie inferiore a mq. 400 e i depositi annessi o abbinati ai singoli esercizi di vendita per il rifornimento dei prodotti commercializzati, sono ricompresi nell'uso commerciale, anche se allestiti in locali fisicamente autonomi dall'esercizio svolto.

I depositi e i magazzini di generi alimentari e bevande qualunque sia la loro superficie e ubicazione, sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sanitaria, ai sensi della legge 30.04.1962 n. 283 e relativo Regolamento di esecuzione.

CAPO 4°

TUTELA AMBIENTALE E PREVENZIONE INCENDI

ART. 36

ATTIVITA' INCOMODE O PERICOLOSE

Sono definite incomode o pericolose le attivita' che, in relazione alle macchine e agli strumenti impiegati, ai materiali trattati, ai depositi, agli scarichi derivanti dai processi di lavorazione, possono recare danno all'ambiente, determinando fenomeni di inquinamento acustico, idrico, atmosferico o ingenerando situazioni di pericolo per l'incolumita' delle persone.

Rientrano in questa fattispecie le attivita' rumorose: le attivita' ricomprese nell'elenco delle industrie insalubri, approvato con D.M. 02.03.1987 e successive integrazioni o modificazioni; le attivita' di fabbricazione, deposito, trasporto di materiali infiammabili e di esplosivi; i depositi di rifiuti speciali tossici o nocivi.

E' vietato esercitare nel territorio del Comune le attivita' di cui al comma precedente, senza preventiva autorizzazione all'insediamento. L'inosservanza della presente disposizione comporta, oltre alle sanzioni di cui al successivo art. 43 la cessazione immediata dell'attivita' abusivamente intrapresa, disposta dal Sindaco, anche coattivamente.

ART. 37

ATTIVITA' RUMOROSE

Le attivita' di carattere permanente o temporaneo che comportano l'uso di macchine o strumenti rumorosi sono disciplinate dal D.P.C.M. 01.03.1991.

ART. 38

ATTIVITA' INSALUBRI

La Giunta Comunale sulla base dei criteri adottati dal Ministero della Sanita', procede alla classificazione delle lavorazioni insalubri, al fine di verificare la compatibilita' degli insediamenti con l'ambiente circostante e il rispetto delle norme sulla prevenzione dell'inquinamento acustico, idrico e atmosferico durante l'esercizio dell'attivita'.

ART. 39
DEPOSITI DI RIFIUTI SPECIALI O NOCIVI

La gestione dei rifiuti e' sottoposta all'osservanza di principi generali dettati dal D.Lgvo 5.2.1977 n. 22 e dai Regolamenti speciali del Comune per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

ART. 40
PRODOTTI INFIAMMABILI

Ai sensi della legge 07.12.1984 n. 818, l'autorizzazione al deposito e all'impiego nelle lavorazioni di sostanze infiammabili e' sempre subordinata al nulla osta dei Vigili del Fuoco per la prevenzione incendi.

L'elenco dei depositi, delle industrie, dei laboratori pericolosi soggetti alle visite e ai controlli di prevenzione incendi e' stabilita dal D.M. 16 febbraio 1982 e successive modificazioni.

CAPO 5°

ARTI E MESTIERI

ART. 41 MESTIERI GIROVAGHI

L'esercizio del mestiere di cantautore o di suonatore ambulante e' soggetto ad autorizzazione amministrativa mediante iscrizione in apposito Registro, da richiedersi al Comune di residenza o dove il richiedente ha la dimora abituale, ai sensi dell'art. 121 del T.U. Leggi di P.S..

Il Comune individua gli spazi e le aree pubbliche nelle quali e' consentito lo svolgimento di tale attivita'.

I suonatori ambulanti debbono osservare, nel corso delle loro esibizioni, tutte le disposizioni dettate dall'Autorita' Comunale a tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale.

L'iscrizione e' richiesta anche per i portieri di case di abitazioni o di albergo, per i custodi di magazzini, parcheggi e simili e per gli addetti ai mestieri di facchinaggio.

Il certificato di iscrizione e' valido per tutto il territorio nazionale.

Il Sindaco del Comune cui viene presentato, per il visto, un certificato rilasciato da altro Comune, ha facolta' di imporre limitazioni e divieti all'esercizio dell'attivita' in rapporto a circostanze particolari di tempo, di ambiente, o, come nel caso delle attivita' di facchinaggio, con riguardo al numero complessivo degli addetti che possono operare nel territorio del Comune.

ART. 42 MESTIERI ARTISTICI

Senza concessione comunale non e' consentita la sosta, anche temporanea, per piu' di 2 ore nello stesso luogo, su aree e spazi pubblici o aperti al pubblico, per la manifattura, l'esposizione e la vendita di opere personali di carattere creativo o artistico.

Per la commercializzazione di tali prodotti non e' richiesta la licenza commerciale (art. 61 D.M. 375/88).

ART. 43 SANZIONI

Le violazioni delle disposizioni dettate dal presente Regolamento sono punite a norma dell'art. 106 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, approvata con R.D. 03.03.1934 n. 383 e successive modificazioni, salvo ogni altra sanzione prevista da leggi o regolamenti speciali.

ART. 44
ELENCO DELLE VIOLAZIONI E RELATIVE SANZIONI

- art. 6 -

Quale proprietario di fabbricato ometteva di provvedere alla decorosa manutenzione e alla periodica pulizia della facciata degli edifici, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne

£. 200.000

Collocava sulle pareti esterne dei fabbricati cartelli, insegne, luci o altri elementi accessori o di arredo senza autorizzazione del Sindaco

£. 200.000

- art. 7 -

Occupava anche temporaneamente strade, piazze portici e spazi pubblici o aperti al pubblico senza autorizzazione del Sindaco

£. 100.000

Occupava spazio pubblico o aperto al pubblico per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme

£. 100.000

Impediva o limitava con occupazioni personali la fruibilità dei luoghi destinati all'uso collettivo

£. 100.000

Su suolo pubblico o aperto al pubblico effettuava l'accattonaggio

£. 100.000

- art. 8 -

Ometteva il rispetto delle cose che rappresentano per la collettività un valore di particolare significato culturale storico artistico o religioso

£. 100.000

Manometteva o deturpava i luoghi dedicati al culto e alle memorie dei defunti

£. 200.000

Teneva un comportamento o compiva atti non consoni alla dignità dei luoghi

£. 200.000

- art. 9 -

Manometteva o deturpava i monumenti, i colonnati e le facciate degli edifici

£. 500.000

Danneggiava la pavimentazione stradale

£. 500.000

Inquinava le acque pubbliche di superficie o le acque di falda	£. 500.000
Si bagnava nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o le utilizzava per il lavaggio di cose o animali per l'abbeveraggio di animali	£. 100.000
Modificava o rendeva illeggibili i cartelli segnaletici, le targhe della toponomastica e i numeri civici dei fabbricati	£. 500.000
Saliva su cancelli, alberi o pali della illuminazione pubblica o scalava monumenti	£. 100.000
Collocava nelle strade luminarie, striscioni drappi decorativi o pubblicitari senza autorizzazione comunale	£. 200.000
Nell'allestimento utilizzava come supporti alberi, pali di sostegno, cavi e le strutture dell'illuminazione pubblica	£. 100.000
Collocava ganci, attacchi e supporti sulle colonne dei portici, sulle facciate degli edifici pubblici, dei palazzi e delle costruzioni monumentali senza autorizzazione	£. 200.000

- art. 10 -

Collocava luminarie natalizie omettendo di richiedere parere preventivo al Comune entro 30 giorni prima, nonché la dichiarazione di un tecnico che attesti che gli impianti siano a norma di legge	£. 200.000
Quale installatore ometteva di ripristinare delle cose e dei materiali danneggiati di una luminaria	£. 100.000
Ometteva il rispetto delle prescrizioni ricevute e i termini per le rimozioni delle installazioni	£. 100.000

- art. 12 -

Faceva uso di strumenti musicali o apparecchi radiotelevisivi o elettrodomestici in genere arrecando disturbo al lavoro e al riposo delle persone	£. 100.000
---	------------

Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 il volume degli apparecchi superava i limiti di norme per tali orari

£. 200.000

Utilizzava strumenti sonori e musicali ad alto volume nelle case, nelle strade, nei parchi e nei luoghi pubblici o aperti al pubblico

£. 100.000

Disturbava la quiete pubblica con canti, grida, schiamazzi o altre emissioni sonore intense

£. 100.000

- art. 13 -

Collocava sul davanzale, sul balcone o qualsiasi altro sporto dell'edificio oggetti mobili senza assicurarli per la caduta

£. 200.000

Innaffiava le piante collocate all'esterno delle abitazioni provocando stillicidio sulle strade o sulle parti sottostanti del fabbricato

£. 100.000

- art. 14 -

Quale proprietario o persona incaricata alle momentanee custodie di cani non impediva che gli animali con deiezioni e spandimento di liquami sporcassero i luoghi pubblici

£. 100.000

Quale proprietario o persona incaricata alla momentanea custodia di cani non provvedeva immediatamente alla pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi degli animali a loro affidati

£. 100.000

- art. 15 -

Quale proprietario, amministratore conduttore dello stabile posto in via _____ non provvedeva allo sgombero del tetto dell'immobile dalla neve o ghiaccio

£. 200.000

Quale proprietario, amministratore conduttore dello stabile posto in via _____ non provvedeva allo sgombero del tetto dalla neve senza osservare tutte le cautele necessarie per non arrecare danno alle persone o cose sottostanti

£. 200.000

Quale proprietario, amministratore conduttore dello stabile posto in via _____ non provvedeva a segnalare il pericolo di "caduta neve" ne' a transennare l'area pericolosa osservando le disposizioni imposte dalla

Amministrazione Comunale a garanzia della circolazione £. 200.000

Quale frontista non provvedeva a sgomberare dalla neve e dal ghiaccio il tratto di marciapiede di passaggio pedonale ovvero l'area prospiciente l'ingresso del negozio o dell'edificio £. 100.000

Ammassava neve sul verde pubblico o a ridosso di siepi o piante £. 100.000

- art. 16 -

Accendeva un fuoco in luogo abitato o adibito a pubblico transito o nelle sue adiacenze £. 100.000

In luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di esse accendeva fuochi d'artificio o lanciava razzetti pirici £. 100.000

In luogo abitato faceva uso di petardi benché vietato £. 200.000

In luogo abitato lanciava sassi o altri oggetti benché vietato £. 200.000

- art. 17 -

Quale proprietario o conduttore di un immobile sito in via _____ non provvedeva alla pulizia delle canne fumarie, resasi necessaria per assicurare la regolare fuoriuscita dei gas prodotti dalla combustione £. 200.000

Effettuava lo scuotimento o spolveramento di biancheria, panni, indumenti e simili dal proprio balcone o finestra prospiciente le strade od altra sede pubblica benché vietato £. 100.000

- art. 18 -

Soddisfava una propria esigenza corporale fuori dai luoghi a ciò destinati £. 100.000

Abbandonava siringhe usate in luogo pubblico privato di uso comune £. 500.000

In luogo pubblico distribuiva al suolo cibo a piccioni, cani, gatti o altri animali domestici £. 100.000

- art. 19 -

Distribuire o gettava in luogo pubblico volantini, opuscoli o altro materiale pubblicitario £. 200.000

Collocava materiale pubblicitario sul parabrezza delle auto in sosta £. 200.000

- art. 21 -

Benche' vietato sostava nel parco o giardino pubblico sito in _____ negli orari di chiusura al pubblico £. 200.000

All'interno del giardino o parco pubblico sito in via _____ esercitava una qualsiasi forma di pesca, benche' vietata nelle vasche, stagno, corso d'acqua £. 100.000

All'interno del giardino o parco pubblico sito in via _____ esercitava una qualsiasi forma di attivita' venatoria £. 200.000

All'interno del giardino o parco pubblico sito in via _____ conduceva animali al pascolo £. 200.000

All'interno del giardino o parco pubblico sito in via _____ danneggiava piante, fiori o prati erbosi o aiuole £. 200.000

All'interno del giardino o parco pubblico sito in via _____ rimuoveva, imbrattava, occupava, arrecava danno ai beni mobili di proprieta' comunale £. 200.000

All'interno del giardino o parco pubblico sito in via _____ effettuava lavaggio e piccola manutenzione all'autoveicolo £. 100.000

- art. 41 -

Quale suonatore ambulante non osservava nel corso della sua esibizione la disposizione di _____ dettata in sede autorizzativa dalla Amministrazione Comunale a tutela della quiete pubblica e/o della sicurezza stradale £. 200.000

- art. 42 -

In qualita' di artista esponeva a scopo di vendita opere personali di carattere creativo e artistico sulla via _____ privo della prescritta concessione comunale occupando suolo pubblico rimanendo-nello stesso luogo piu' di un'ora

£. 200.000

**ART. 45
ABROGAZIONI**

Sono abrogati:

- il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 01.12.1956.